



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 28/19

Lussemburgo, 14 marzo 2019

Sentenza nella causa C-118/17

Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt.

La normativa ungherese che esclude l'annullamento retroattivo di un contratto di mutuo denominato in valuta estera contenente una clausola abusiva relativa al rischio di cambio è contraria al diritto dell'Unione

L'annullamento del contratto deve essere possibile qualora esso non possa sussistere senza la clausola abusiva

Nel mese di maggio del 2007 la sig.ra Zsuzsanna Dunai ha concluso con la ERSTE Bank Hungary, una banca di diritto ungherese, un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF). Ai sensi del contratto, il mutuo doveva essere erogato al mutuatario in fiorini ungheresi (HUF) e la conversione dai franchi svizzeri (CHF) in fiorini ungheresi (HUF) doveva essere realizzata in applicazione del tasso di cambio CHF-HUF basato sul tasso d'acquisto praticato dalla banca nel giorno della messa a disposizione del credito. Il contratto prevedeva altresì che il mutuo dovesse essere rimborsato in HUF e che l'importo dei rimborsi sarebbe stato calcolato sulla base del tasso di cambio CHF-HUF corrispondente al tasso di vendita praticato dalla banca nel giorno di ciascun rimborso.

Il fatto che il mutuo fosse espresso in CHF ed erogato in HUF comportava anche un rischio di cambio legato alla variazione del tasso di cambio CHF-HUF. Secondo il contratto, il rischio di cambio gravava sul mutuatario. Negli anni successivi alla conclusione del contratto, il rischio di cambio si è concretizzato in un forte deprezzamento del fiorino ungherese (HUF) rispetto al franco svizzero (CHF), cosicché l'importo dei rimborsi in HUF è aumentato considerevolmente.

Nel 2014 l'Ungheria ha adottato varie leggi (in prosieguo: «le leggi del 2014») al fine, in particolare, di modificare determinate clausole abusive dei contratti di mutuo denominato in valuta estera, inclusa quella che consente alle banche di realizzare un utile grazie al divario nel cambio risultante dall'applicazione di differenti tassi all'atto dell'erogazione e del rimborso del mutuo. Tuttavia, le leggi del 2014 non hanno riguardato le clausole di tali contratti nella parte in cui esse attenevano al rischio di cambio, che continuava pertanto a gravare sui mutuatari.

Le leggi del 2014 prevedono anche che il beneficiario del prestito non possa chiedere l'annullamento retroattivo (vale a dire con effetto in relazione a un periodo anteriore alla data di adozione di una decisione giudiziaria sull'annullamento) di un contratto di mutuo contenente una clausola abusiva non direttamente interessata da tali leggi, come quella relativa al rischio di cambio.

Investito di una controversia tra la sig.ra Dunai e la ERSTE Bank Hungary in merito alla validità del loro contratto di mutuo, il Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Buda, Ungheria) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità delle leggi del 2014 con la direttiva sulle clausole abusive¹, secondo cui, da un lato, siffatte clausole non vincolano i consumatori e, dall'altro, un contratto contenente tali clausole può sopravvivere solo nel caso in cui esso possa sussistere senza le clausole abusive.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara, anzitutto, che, nei limiti in cui il legislatore ungherese ha rimediato ai problemi connessi alla prassi degli istituti di credito consistente nel concludere contratti di mutuo corredati di clausole relative al divario nel cambio, modificando tali clausole per via legislativa e salvaguardando, allo stesso tempo, la validità dei contratti di mutuo, esso si è allineato all'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione in materia di contratti contenenti clausole abusive. Infatti, tale obiettivo consiste nel ripristinare l'equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, per quanto possibile, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullamento di qualsiasi contratto contenente clausole abusive.

In tale contesto, la Corte ricorda tuttavia che una clausola abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, in modo da non poter sortire effetti nei confronti del consumatore, che deve potersi trovare nella stessa situazione di fatto e di diritto in cui si sarebbe trovato in sua assenza.

Di conseguenza, per quanto riguarda le clausole relative al divario nel cambio, **si può considerare che le leggi del 2014 rispettano la direttiva se consentono di ripristinare, in fatto e in diritto, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tali clausole abusive**, in particolare dando fondamento ad un diritto alla restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista sulla base di tali clausole. Spetta al giudice ungherese verificare se tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie.

Per quanto concerne la clausola relativa al rischio di cambio, la Corte rileva che essa definisce l'oggetto principale del contratto, sicché, nel caso in cui sia dimostrato il carattere abusivo di tale clausola, la sopravvivenza di un contratto contenente una clausola del genere non sembra giuridicamente possibile, circostanza che spetta tuttavia al giudice ungherese valutare.

Al riguardo, la Corte dichiara, sulla base della decisione di rinvio, che le leggi del 2014 sembrano implicare che il consumatore, se invoca il carattere abusivo, in particolare, della clausola relativa al rischio di cambio, deve chiedere anche che il giudice adito dichiari valido il contratto fino alla data della sua decisione. Pertanto, **tali leggi sono idonee ad impedire che il consumatore non sia vincolato alla clausola abusiva interessata e che il contratto contenente una clausola del genere possa essere annullato nel suo complesso se esso non può sopravvivere senza detta clausola. Ne consegue che, su tali punti, le leggi del 2014 non sono compatibili con i requisiti derivanti dalla direttiva.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575